



**COMUNICATO UFFICIALE N. 65**  
**Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. dal n. 42/AA al n. 48/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 46 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Maurizio SUARIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO SUARIA, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società A.S.D. TOMBESI C5, in violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del C.G.S., per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 11.07.22 sul social media "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell'onore e del prestigio propri della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale, e per l'effetto e più in generale, anche dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l'organigramma di governo e rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio SUARIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Maurizio SUARIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 47 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alessandro CASALINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO CASALINI, all'epoca dei fatti Direttore sportivo della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S., per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 11.07.22 sul social media "Facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell'onore e del prestigio propri della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale, e per l'effetto e più in generale, anche dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l'organigramma di governo e rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro CASALINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Alessandro CASALINI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 585 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianpietro PRECALI, Pasquale MARINO e della società A.C.D. TURRIS, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIETRO PRECALI, all'epoca dei fatti non tesserato come allenatore ma come calciatore della ACD Turris, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 33 comma 1 e art. 40 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di gennaio 2022 - ha svolto l'attività di allenatore in favore della ACD Turris pur non essendo tesserato con tale qualifica per la società e pur non avendo frequentato ed ottenuto l'aggiornamento della qualifica e figurando nelle distinte di gare come massaggiatore;

PASQUALE MARINO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ACD Turris, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito dal mese di novembre al Sig. Gianpiero Precali – allenatore UEFA B iscritto all'Albo del Settore Tecnico ma “inattivo” e tesserato come calciatore della società ACD Turris - di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di gennaio 2022 - l'attività di allenatore in favore della ACD Turris pur non essendo tesserato come tecnico per la società e pur non avendo frequentato ed ottenuto l'aggiornamento della qualifica e figurando nelle distinte di gare come massaggiatore;

A.C.D. TURRIS, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti il Sig. Gianpiero Precali e il Sig. Pasquale Marino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpietro PRECALI e dal Sig. Pasquale MARINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. TURRIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Gianpietro PRECALI, di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Pasquale MARINO, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.C.D. TURRIS;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 626 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Andrea BARTOLINI e della società A.S.D. MALISETI SEANO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BARTOLINI, all'epoca dei fatti, allenatore tesserato con la società ASD Maliseti Seano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2021-2022 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Maliseti Seano - attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD GS C.F. 2001 Casale Fattoria, al fine di convincerli a tesserarsi per la ASD Maliseti Seano contattando tali ragazzi minorenni inviando messaggi Whatsapp ai loro genitori al fine di ottenere un incontro volto al tesseramento degli stessi presso la propria compagine sportiva.

A.S.D. MALISETI SEANO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il Sig. Andrea Bartolini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BARTOLINI e dal Sig. Tommaso Guasti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MALISETI SEANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Andrea BARTOLINI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. MALISETI SEANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 603 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Christian COVELLI, Alessandro COVELLI e della società A.S.D. LATINA SCALO 2020, avente ad oggetto la seguente condotta:

CHRISTIAN COVELLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la Società A.S.D. Latina Scalo 2020, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Latina Scalo 2020, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Vitale Francesco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14: ASD Latina Scalo 2020 - ASD Agora Latina Polisportiva disputata il 5.2.2022, ASD Latina Scalo 2020 - U.S. Sa.Ma.Gor. disputata il 20.2.2022, ASD Cisterna Academy - ASD Latina Scalo 2020 disputata il 26.2.2022 ed ASD Latina Scalo 2020 - ASD Atletico Lariano 1963 disputata il 6.3.2022;

ALESSANDRO COVELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Latina Scalo 2020, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Latina Scalo 2020, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Vitale Francesco nonché per aver consentito, o comunque non impedito, il suo utilizzo in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato giovanissimi Under 14: ASD Latina Scalo 2020 - ASD Agora Latina Polisportiva disputata il 05.02.2022, ASD Latina Scalo 2020 - U.S. Sa.Ma.Gor. disputata il 20.2.2022, ASD Cisterna Academy - ASD Latina Scalo 2020 disputata il 26.2.2022, ASD Latina Scalo 2020 - ASD Atletico Lariano 1963 disputata il 6.3.2022 ed ASD Latina Scalo 2020 - Team Nuova Florida 2005 disputata il 13.3.2022; nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

A.S.D. LATINA SCALO 2020, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la

quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Christian Covelli e Alessandro Covelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Christian COVELLI e dal Sig. Alessandro COVELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LATINA SCALO 2020;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Christian COVELLI, di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Alessandro COVELLI e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda e punti 2 (due) di penalizzazione per la società A.S.D. LATINA SCALO 2020;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 47/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 587 pf 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Leonardo AIELLO, Giuliano SUGAMELE, Concetta PADULA e della società A.S.D. INDOMITA POMEZIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LEONARDO AIELLO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato in qualità di responsabile della prima squadra per la società INDOMITA POMEZIA A.S.D. nella stagione sportiva 2021-2022, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lett. F-e, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, già incaricato della conduzione tecnica della Prima Squadra Eccellenza della società INDOMITA POMEZIA A.S.D., a seguito di rinuncia dell'allenatore responsabile della squadra Under 19, svolto il doppio ruolo di allenatore anche della squadra Under 19 della predetta società;

GIULIANO SUGAMELE, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore della squadra Under 18 per la società INDOMITA POMEZIA A.S.D. nella stagione sportiva 2021-2022, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39, lett. F-e, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, già incaricato della conduzione tecnica della squadra Under 18 della società INDOMITA POMEZIA A.S.D., a seguito di rinuncia dell'allenatore responsabile della squadra Under 19, svolto il doppio ruolo di allenatore anche della squadra Under 19 della predetta società;

CONCETTA PADULA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società INDOMITA POMEZIA A.S.D., in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39, lett. F-e, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa, a seguito di rinuncia dell'allenatore responsabile della squadra Under 19 della società INDOMITA POMEZIA A.S.D., omesso di conferire la responsabilità tecnica della squadra Under 19 ad altro allenatore e per non aver impedito che i sig.ri Giuliano SUGAMELE e Leonardo AIELLO, rispettivamente allenatore della squadra Under 18 e allenatore responsabile della prima squadra della INDOMITA POMEZIA A.S.D., svolgessero il doppio ruolo di allenatori anche della squadra under 19 della predetta società;

A.S.D. INDOMITA POMEZIA, per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente sig.ra Concetta PADULA, sia

oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dai Sig.ri Giuliano SUGAMELE e Leonardo AIELLO l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo AIELLO, dal Sig. Giuliano SUGAMELE e dalla Sig.ra Concetta PADULA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. INDOMITA POMEZIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica con decorrenza a partire dall'avvio del campionato di riferimento stagione 2022 - 2023 per il Sig. Leonardo AIELLO, di mesi 1 (uno) di squalifica con decorrenza a partire dall'avvio del campionato di riferimento stagione 2022 - 2023 per il Sig. Giuliano SUGAMELE, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per la Sig.ra Concetta PADULA, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. INDOMITA POMEZIA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 48/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 600 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Massimo MORABITO e della società A.C. RENATE S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MORABITO, all'epoca dei fatti allenatore responsabile dell'attività di base della Società A.C. Renate S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione alla violazione degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per aver partecipato, con la squadra della propria società di appartenenza, categoria "Esordienti 1°anno", al torneo a carattere Internazionale "U12 Prof Edition", per la categoria Esordienti 1° anno, tenutosi in data 6.3.2022 presso l'impianto sportivo di Riva presso Chieri, Stadio Comunale O. Garrone, non autorizzato dal competente Organo Federale;

A.C. RENATE, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato Sig. Massimo Morabito;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MORABITO e dal Sig. Luigi Spreafico, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. RENATE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Massimo MORABITO, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.C. RENATE S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione  
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia  
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina